

## **TI\_GERICHTE 11.2005.41 vom 29. Dezember 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-12-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2005.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.41)

FR: TI\_GERICHTE 11.2005.41 du 29 décembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 11.2005.41 del 29 dicembre 2005

### **Regeste**

Decreto di stralcio per desistenza: appello contro il dispositivo sulle ripetibili

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'appellante censura il fatto che il primo giudice abbia compensato le ripetibili, mentre a suo dire la controparte andrebbe reputata soccombente, avendo desistito dall'istanza a protezione dell'unione coniugale. Compensando le ripetibili, il Pretore avrebbe manifestamente abusato del suo potere d'apprezzamento, per di più senza motivazione alcuna, e avrebbe emanato una decisione in contrasto con l'addebito della tassa di giustizia e delle spese, poste interamente a carico dell'istante. a) Il ritiro di un'azione dopo la notifica al convenuto e senza l'accordo di quest'ultimo equivale a desistenza ( art. 77 cpv. 2 CPC). In tal caso la tassa di giustizia e le spese vanno poste, per principio, a carico di chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77). L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede nondimeno che, dandosi “giusti motivi”, il tribunale può procedere secondo criteri equitativi (cfr. anche l'art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con rinvio; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148; appendice 2000/2004, n. 70 ad art. 148). Nella determinazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce, comunque sia, di ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato con appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). b) Nel caso specifico all'udienza del 7 ottobre 2004 il convenuto aveva dichiarato di aderire alla richiesta di vivere separati. Si è opposto invece all'assegnazione dell'alloggio alla moglie, rivendicandone a sua volta l'attribuzione nel riassunto scritto prodotto all'udienza. Preso atto poi, mesi dopo, che AO 1 ritirava l'istanza a protezione dell'unione coniugale, l'11 marzo 2005 il Pretore ha tolto la procedura dai ruoli. Così facendo, egli ha stralciato anche la richiesta del convenuto volta a ottenere l'assegnazione dell'alloggio coniugale, ma l'appellante non se ne duole né pretende – per ipotesi – che il primo giudice debba ancora statuire al proposito. Ciò legittima la conclusione che, per finire, entrambe le parti abbiano inteso recedere dalla lite, rinunciando alle loro contrapposte domande, onde la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore. Certo, la moglie ha desistito non solo dalla divisata attribuzione dell'alloggio coniugale, ma anche dalla postulata autorizzazione a vivere separati. Senza cadere nell'eccesso o nell'abuso, tuttavia, il Pretore poteva considerare che – in definitiva – la questione della vita separata non aveva dato adito alla minima discussione in udienza e non influiva apprezzabilmente, dunque, sull'indennità per ripetibili spettante al convenuto. Nel diritto di famiglia poi, verificandosi reciproca sconfitta delle parti, il giudice può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso del già citato art. 148

cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). c) È esatto che il Pretore non ha ragionato negli stessi termini in materia di oneri processuali, giacché ha posto la tassa di giustizia e le spese interamente a carico della moglie. Per quanto tale soluzione non appaia un esempio di coerenza, ad ogni modo, il convenuto non può lamentare scapito di sorta. Nel caso in cui il Pretore si fosse attenuto allo stesso criterio applicato in tema di ripetibili, ritenendo trascurabile la prospettata autorizzazione a vivere separati e giudicando di rilievo solo la contesa assegnazione dell'alloggio coniugale, il convenuto si sarebbe trovato invero a sopportare la metà dei costi. Invece il Pretore ha finanche sorvolato sul fatto che non solo la moglie, ma anche il convenuto desisteva dalla procedura. Su tal punto il dispositivo del decreto di stralcio si rivela addirittura favorevole al convenuto, il quale non può evidentemente prevalersi di ciò per uscire avvantaggiato due volte.

### **E. 3**

Se ne conclude che, privo di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 500.– per ripetibili. 3. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.